

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 942 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LAMORGESE avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe LAMORGESE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Palermo, in violazione dell'art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso, nell'intervallo tra i due tempi della gara Leonardo – Mestre Fenice C5 disputata il 1 marzo 2025 valevole per il girone A del campionato di serie A2 Calcio a 5 e da lui arbitrata, nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi volgendosi verso il commissario di campo ed al cospetto dell'allenatore e dei dirigenti della squadra ospitante, proferito una frase irrispettosa nei confronti di un tifoso che nel corso del 1° tempo lo aveva seguito lungo la tribuna, anche sporgendosi più volte dalla balaustra, per insultarlo come iscritto in referto e che anche in tale circostanza si rivolgeva a lui con linguaggio irrispettoso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Giuseppe LAMORGESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 5 (cinque) giorni di sospensione commutati nella sanzione della censura per il Sig. Giuseppe LAMORGESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina